



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Istituzione dell' Agenzia Sarda delle Entrate".

Testo ddl

Art. 1

Istituzione dell' Agenzia Sarda delle Entrate

1. È istituita l' Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modifiche, presso l' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quale organo tecnico specialistico in materia di entrate a sostegno dell' amministrazione regionale.
2. Al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione sono attribuiti all' Agenzia i seguenti obiettivi, competenze e strumenti, in stretto raccordo con la Direzione generale dei servizi finanziari dell' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio:
 - a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;
 - b) sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto;
 - c) riscossione dei tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati secondo le procedure di cui all' articolo 3;
 - d) coordinamento della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione;
 - e) supporto alla finanza locale;
 - f) osservatorio della fiscalità regionale.
3. L' Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
4. L' Agenzia fa parte del sistema Regione, di cui all' articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell' organizzazione degli uffici della Regione).
5. All' Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l' amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli

Art. 2

Gestione accentrata dei tributi regionali propri

1. Sono trasferite in capo all' Agenzia tutte le attività di gestione diretta e le attività connesse e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

strumentali relative alle tasse sulle concessioni regionali e agli altri tributi regionali non derivati.

2. L'Agenzia collabora con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 3

Tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati

1. L'Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, stipula convenzioni e protocolli con l'Amministrazione finanziaria e con il MEF per la riscossione delle entrate di spettanza regionale, per collaborare nella lotta all'evasione e nel perseguimento di obiettivi comuni.
2. Nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 1, l'Agenzia fornisce indirizzi e priorità in funzione delle specifiche esigenze regionali.

Art. 4

Coordinamento della riscossione del sistema Regione

1. Sono trasferite in capo all'Agenzia tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, nonché la gestione del relativo contenzioso. È ricompresa nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:
 - a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
 - b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
 - c) il saggio di interesse applicabile;
 - d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.
3. L'Agenzia cura il monitoraggio del recupero dei crediti regionali effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'Amministrazione regionale per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati. Nel caso di cessazione del mandato, l'Agenzia subentra ai soggetti convenzionati nel recupero curando le attività di cui al comma 1.
4. Sulla base di specifici accordi, le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'Agenzia anche con riferimento alle entrate delle pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5

Supporto alla finanza locale

1. Sulla base di apposite convenzioni l'Agenzia fornisce, direttamente o tramite soggetti terzi, supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.
2. L'Agenzia collabora con la centrale regionale di committenza che, decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 e successive modifiche e integrazioni, gestisce a favore degli enti locali, le procedure di gara relative all'affidamento della riscossione delle entrate e degli adempimenti strumentali e connessi.

Art. 6

Osservatorio della fiscalità regionale

1. L'Agenzia esercita le funzioni di Osservatorio per la mappatura del sistema tributario regionale, il monitoraggio delle entrate e la simulazione degli effetti della leva fiscale, con riferimento ai diversi tributi regionali, compartecipati, devoluti e derivati, alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati, agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia mette a sistema, in un portale della fiscalità regionale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'Amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7

Strumenti e flussi informativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Agenzia:
 - a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) stipula accordi con soggetti pubblici e privati per l'accesso a banche dati esistenti;
 - c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico finanziari;
 - d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni del sistema Regione mettono a disposizione dell'Agenzia le proprie banche dati e collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 6.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 8

Rapporti con il Garante del contribuente

1. L'Agenzia, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.
2. L'Agenzia, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

Art. 9

Rapporti con la Direzione dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Restano in capo alla Direzione dei servizi finanziari le attività di gestione delle entrate, finanza e credito funzionali alla predisposizione della manovra finanziaria e come leva strategica del bilancio.
2. La Direzione dei servizi finanziari:
 - a) compie studi e analisi della normativa fiscale e fornisce all'Agenzia indirizzi ed elementi per l'attivazione di iniziative e azioni volte all'implementazione della fiscalità e allo sviluppo della politica regionale delle entrate, nonché per la gestione della riscossione dei crediti;
 - b) individua gli indirizzi per la stipula degli accordi e convenzioni di cui agli articoli 3 e 7 per l'affidamento delle attività di riscossione coattiva di cui all'articolo 4;
 - c) monitora e verifica le entrate tributarie e le altre entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva sulla base dei flussi informativi di cui al comma 3;
 - d) pone in essere le attività di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Agenzia.
3. L'Agenzia:
 - a) fornisce alla Direzione dei servizi finanziari i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione;
 - b) allega al bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti, le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 10

Organizzazione e statuto dell'Agenzia

1. La struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia sono normate dalla presente legge, dai principi della L.R. n. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni e, sulla base dei medesimi, da uno statuto approvato dalla Giunta regionale. L'Agenzia si articola in servizi diretti da dirigenti
2. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) Il direttore generale
 - b) Il revisore dei conti
3. Entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, approva lo statuto dell'Agenzia e ne nomina gli organi.

Art. 11

Il direttore generale

1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della l.r. n. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il direttore generale è scelto tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della l. r. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il direttore generale e l'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato con durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta e ha carattere pieno ed esclusivo.

Art. 12

Il revisore dei conti

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Agenzia sono esercitati da un revisore dei conti, al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della Giunta regionale, è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.

Art. 13

Dotazione organica

1. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in 20 unità oltre al direttore generale che individua i profili professionali necessari. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della l.r. 31/1998 e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal direttore generale, prevede l'integrazione della dotazione organica.
2. Il personale dell'Agenzia è individuato tramite selezione interna tra i dipendenti ruolo dell'Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui ai precedenti articoli. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
3. Le figure professionali non reperibili in base al precedente disposto sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.
4. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato, di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università.
5. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'articolo 58, comma 2, della l.r. 31/1998.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in euro 2.700.000 per il 2016 e in euro 2.000.000 per gli anni successivi si provvede con le variazioni di bilancio di cui al successivo comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in diminuzione

UPB S08.01.004	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	2015	euro	0
		2016	euro	2.000.000
		2017	euro	1.300.000
UPB S01.03.009	Altre spese istituzionali	2015	euro	0
		2016	euro	700.000
		2017	euro	700.000

in aumento

UPB S01.04.002	Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa regionale e delle	2015	euro	0
finanze regionali		2016	euro	2.700.000
		2017	euro	2.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sulla succitata U.P.B. S01.04.002 del bilancio regionale per gli anni 2015/2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.